Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 novembre 2015
(OR. en)

13012/15

Fascicolo interistituzionale:
2015/0222 (NLE)

PECHE 360

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto:	REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia

REGOLAMENTO (UE) 2015/ … DEL CONSIGLIO

del

relativo alla ripartizione delle possibilità di pesca
a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato
per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2015, l'Unione europea e la Repubblica di Liberia hanno siglato un accordo di partenariato per una pesca sostenibile ("accordo") e il relativo protocollo di attuazione ("protocollo"), che assegna alle navi dell'Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica di Liberia in materia di pesca.

(2) Il …[*] il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2014/…[1**] relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo e del relativo protocollo.

(3) È opportuno definire il metodo di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri per il periodo di applicazione provvisoria e per l'intera durata del protocollo.

---

[*] GU: inserire la data di adozione della decisione nel documento st 13011/15

[1] Decisione (UE) 2015/… del Consiglio, del …..., relativa alla ripartizione delle possibilità di pesca a titolo del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia (GU …).

[**] GU: inserire il numero della decisione nel documento st 11311/15 e completare la relatva nota.

(4) A norma all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio[1], se risulta che le possibilità di pesca assegnate all'Unione nell'ambito del protocollo non sono pienamente utilizzate, la Commissione deve informarne gli Stati membri interessati. La mancata risposta entro il termine fissato dal Consiglio dovrebbe considerarsi conferma del fatto che le navi dello Stato membro interessato non fanno pieno uso delle loro possibilità di pesca nel periodo in questione,

(5) L'articolo 12 del protocollo dispone in merito all'applicazione provvisoria del protocollo a decorrere dalla data della sua firma. Il presente regolamento dovrebbe pertanto applicarsi a decorrere dalla data della firma dela protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

[1] Regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all'accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93 e (CE) n. 1627/94 e abroga il regolamento (CE) n. 3317/94 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 33).

Articolo 1

1. Le possibilità di pesca stabilite dal protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l'Unione europea e la Repubblica di Liberia sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

   (a) tonniere con reti a circuizione:

Spagna	16	unità
Francia	12	unità

   (b) pescherecci con palangari di superficie:

Spagna	6	unità

2. Il regolamento (CE) n. 1006/2008 si applica fatto salvo l'accordo.

3. Se le domande di autorizzazione di pesca degli Stati membri di cui al paragrafo 1 non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione prende in esame le domande di autorizzazione di pesca presentate da qualsiasi altro Stato membro, in conformità dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1006/2008.

4. Il termine entro cui gli Stati membri sono tenuti a confermare che non fanno pieno uso delle possibilità di pesca assegnate a titolo del protocollo, quale previsto all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1006/2008, è stabilito a dieci giorni lavorativi a decorrere dalla data in cui la Commissione richiede tale conferma.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

Esso si applica a decorrere dalla data della firma del protocollo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio
Il presidente